

Le nuove linee guida nazionali sulla formazione dell'Apprendistato professionalizzante

di Roberto Camera¹ – Funzionario della DTL di Modena e curatore del sito www.dplmodena.it

Dal 1° ottobre diventano operative le indicazioni fornite dal Decreto Lavoro (decreto legge n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013) in materia di apprendistato professionalizzate².

Il legislatore del Decreto Lavoro, con l'articolo 2³, aveva stabilito che la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni doveva, entro il 30 settembre 2013, delineare le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante al fine di restituire, a questa tipologia contrattuale, il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, anche in un momento di grave congiuntura economica che coinvolge in particolare i soggetti giovani, e per rendere l'offerta formativa pubblica maggiormente uniforme per l'intero territorio nazionale.

In particolare, il legislatore aveva delineato quelle che dovevano essere le disposizioni derogatorie dello stesso Testo Unico dell'Apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011), che ora diventano legge dal 1° ottobre 2013. Vediamole:

- a) il piano formativo individuale⁴ è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
 - o in considerazione di ciò, dal piano formativo – che ricordo essere il documento, firmato dalle parti (datore di lavoro e apprendista), che specifica il percorso di formazione erogato al giovane - può essere omessa la parte di formazione di base e trasversale. In pratica, il datore di lavoro non dovrà informarsi circa le modalità formative previste dalle singole Regioni.
- b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";
 - o la formazione impartita al giovane dovrà essere riportata in un documento che deve contenere almeno i dati previsti nel "Libretto Formativo del Cittadino", istituito con il D.M. 10 ottobre 2005 e mai formalizzato.
- c) in caso di datori di lavoro multi localizzati, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove il soggetto ha la propria sede legale.
 - o al fine di uniformare le modalità operative della formazione di base, viene previsto che l'azienda con sedi presso più Regioni potrà applicare la disciplina regionale ove ha la propria sede legale. A dirla tutta, la norma era già presente nell'articolo 10 del TU sull'apprendistato che, testualmente, prevedeva al comma 10: *"I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì"*

¹ Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

² previsto dall'articolo 4, del decreto legislativo n. n. 167/2011

³ interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile

⁴ di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. n. 167/2011

accentrare le comunicazioni⁵ [obbligatorie] ... nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale”.

In considerazione della mancata adozione, da parte della Conferenza Stato-Regioni - entro il 30 settembre - delle suddette linee guida, lo Stato si è arrogato la validità delle regole sopra menzionate che dovranno essere applicate, dal 1° ottobre 2013, a tutti i nuovi contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, sino all’adozione delle richiamate “linee guida” ovvero in seguito all’adozione di disposizioni di specie da parte delle singole Regioni.

⁵ di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296